

TI_GERICHTE 11.1997.50 vom 19. Dezember 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-12-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1997.50

FR: TI_GERICHTE 11.1997.50 du 19 décembre 1997

IT: TI_GERICHTE 11.1997.50 del 19 dicembre 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

I documenti presentati per la prima volta in appello sono ricevibili. L'art. 423a cpv. 2 CPC stabilisce, in deroga al divieto dell' art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, che nelle azioni trattate in prima sede da autorità amministrative è data alle parti la facoltà di presentare "nuove allegazioni e nuove prove". Ciò vale a maggior ragione per quanto riguarda le relazioni fra genitori e figli minorenni, che sono rette per diritto federale dal principio inquisitorio illimitato (DTF 120 II 231 consid. 1c, 119 II 203 consid. 1; Cocchi/ Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, nota 10 ad art. 96 e nota 1 ad art. 321). I documenti nuovi prodotti dall'appellante con il gravame sono perciò ammissibili.

E. 3

Il governo del Cantone di domicilio può, per motivi gravi, concedere a una persona il cambiamento del proprio nome (art. 30 cpv. 1 CC). Il padre ha diritto di esprimersi sul cambiamento di nome dei figli, anche se il suo consenso non è necessario (DTF 105 Ia 281, DTF 97 I 621). In concreto l'Ufficio di vigilanza sullo stato civile ha ravvisato "motivi gravi" nell'esigenza di uniformare il cognome all'interno della famiglia, composta di _____ con le figlie _____ e _____. Ha autorizzato quest'ultima, pertanto, ad assumere il nuovo cognome della madre, che a sua volta è stata autorizzata a riprendere il cognome da nubile. Nella sua decisione l'autorità amministrativa ha preso atto che il padre si opponeva al cambiamento di cognome per quanto riguardava la figlia _____, ma ha ritenuto che ciò non era di rilievo poiché l'opponente non faceva valere "cause suscettibili di impedire per principio l'accoglimento dell'istanza in oggetto, quali un imminente nuovo matrimonio dell'ex moglie, il fatto che la figlia sia male elevata dalla madre o la circostanza secondo cui egli starebbe per ottenere l'affidamento di _____". Nell'appello l'interessato censura tali considerazioni, adducendo che la richiesta di uniformare i cognomi della famiglia in cui vive la bambina sarebbe un'esigenza della madre, non della figlia, e che in ogni caso il prossimo matrimonio dell'ex moglie renderebbe inutile il cambiamento, l'ex moglie essendo destinata in ogni modo a mutare cognome nuovamente.

E. 4

Il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che l'art. 30 cpv. 1 CC può essere legittimamente applicato per uniformare il cognome all'interno di una famiglia, poiché è nell'interesse del bambino portare lo stesso cognome di chi esercita di fatto il ruolo di genitore, in modo da evitare al minorenne disagi sociali (DTF 110 II 433, 109 II 177). Tale

giurisprudenza è stata criticata dalla maggioranza degli autori (G EISER , Die neuere Namensänderungspraxis des schweizerischen Bundesgerichts, in: REC 61/1993 pag. 379 e 382; S TETTLER , Le nom, le droit de cité et le domicile de l'enfant à la suite de diverses réformes législatives, in RDT 42/1987 pag. 85 seg.; H EGNAUER in: Berner Kommentar, note 88 segg. ad art. 270 CC). Tenuto conto dell'evoluzione del nucleo familiare e del giudizio sociale verso le famiglie monoparentali, i concubini e i divorziati, non si può più affermare infatti – oggi come oggi – che la differenza di cognome tra i membri di una stessa famiglia possa arrecare svantaggi sociali. Ciò induce a interpretare i "motivi gravi" all'art. 30 cpv. 1 CC in senso più restrittivo. In effetti il Tribunale federale ha seguito tale evoluzione, precisando recentemente che per cambiare il cognome di un figlio nato fuori dal matrimonio non è più sufficiente dimostrare l'esistenza di un concubinato durevole fra i genitori, ma occorre indicare concretamente in che misura il fatto di portare il nome della madre provoca al figlio svantaggi sociali tali da poter essere presi in considerazione come motivi gravi per un cambiamento di cognome ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 CC (DTF 121 III 145).

E. 5

Anche secondo la dottrina il principio dell'unità del cognome non basta più, da solo, per giustificare un cambiamento a norma dell' art. 30 cpv. 1 CC. Altri fattori vanno ponderati, come la stabilità della nuova famiglia, l'età del minorente richiedente, il legame che lo unisce al genitore che si oppone al cambiamento, come pure l'eventuale conflitto di interessi tra il rappresentante del minorente e il minorente stesso (Rolf H ÄFLINGER, Die Namens-änderung nach Art. 30 ZGB, Zurigo 1996, pag. 249 seg.). La funzione di individualizzazione e il principio d'immutabilità del cognome, del resto, assumono maggior peso per gli adulti che per i bambini (DTF 117 II 6). L'autorità amministrativa deve verificare compiutamente la situazione familiare del minorente (H ÄFLINGER, op. cit. , p. 251) e appurare qual è il suo reale interesse, che non sempre corrisponde a quello del genitore cui compete l'autorità parentale e che ha presentato la domanda di cambiamento di cognome (Hegnauer , op. cit., n. 71 e 73 ad art. 270 CC;). Nel caso di figli di genitori divorziati, per esempio, il fatto che il minorente non viva con il genitore di cui porta il nome non giustifica, in assenza di altri elementi, un cambiamento del cognome (Hegnauer , op. cot., n. 73 ad art. 270 CC).

E. 6

Nella fattispecie la situazione familiare di _____ deve essere esaminata in modo approfondito alla luce dei criteri indicati dalla dottrina e giurisprudenza. La bambina è nata nel 1989 e un cambiamento di cognome è ancora prospettabile, anche se essendo in età scolastica essa ha iniziato lo sviluppo di rapporti sociali propri. I genitori si sono separati di fatto nel 1991 e dopo il loro divorzio, avvenuto nel 1994, la figlia ha avuto con il padre relazioni personali difficili e frammentarie. Il diritto di visita è stato esercitato sotto la vigilanza di un curatore dall'ottobre 1994 al maggio 1995 e in seguito è stato interrotto. Nell'ambito dell'azione di modifica della sentenza di divorzio promossa nel gennaio 1996 da madre e figlia, intesa alla soppressione del diritto di visita paterno, il Pretore ha deciso il 12 dicembre 1996 di consentire una ripresa del diritto di visita (doc. 10). Il tentativo non sembra avere avuto buon esito, tanto che la curatrice ha invitato il Pretore a sospendere l'esercizio del diritto per un anno e a disporre una psicoterapia per la bambina, necessaria per "elaborare la figura paterna" (inc. DI.96.01278, referto del 2 settembre 1997). I rapporti della bambina con il padre, che essa per altro conosce come tale e identifica correttamente,

sono quindi molto labili. Dato quanto precede si può ragionevolmente ritenere che, nelle particolarità del caso specifico, l'interesse della bambina a conservare il cognome di nascita non è preponderante rispetto a quello di adeguare il cognome a quello della madre e della sorella maggiore, con cui vive e con le quali forma un nucleo familiare stabile dal 1992. L'appellante sostiene che l'ex moglie avrebbe l'intenzione di contrarre un nuovo matrimonio, ma tale affermazione non è stata resa verosimile e non vi sono concrete indicazioni al riguardo. Se ciò dovesse verificarsi in futuro, ad ogni modo, la madre potrebbe mantenere l'unità del cognome familiare optando con il nuovo marito per il proprio cognome come cognome coniugale (art. 30 cpv. 2 CC). Se ne conclude, in ultima analisi, che nella fattispecie la decisione di autorizzare il cambiamento di cognome resiste alla critica e merita conferma.

E. 7

Gli oneri del presente giudizio sono a carico dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), che dovrà inoltre rifondere alle controparti un'adeguata indennità per ripetibili di appello.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.